

# **Associazione Assistenza Pubblica Castello di Serravalle per la Valsamoggia ODV**

## **ASSOCIAZIONE ASSISTENZA PUBBLICA - ODV**

### **STATUTO**

**Revisione 2019**

#### **Titolo I – Profili Generali**

##### **Articolo 1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata **“Associazione Assistenza Pubblica Castello di Serravalle per la Valsamoggia ODV”**, anche identificata come **“PA Serravalle ODV”** con sede nel Comune di Valsamoggia in provincia di Bologna. L'Associazione si fonda sui principi del volontariato e aderisce all'Unione Regionale di Assistenza Pubblica e conseguentemente all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.). La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito nell'art. 34 è illimitata. L'Associazione ha l'obbligo di qualificarsi **“Organizzazione di Volontariato”**, utilizzando anche l'acronimo ODV, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

##### **Articolo 2 - Statuto e regolamento**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati nella prima seduta utile dall'Assemblea dei soci, disciplinano, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

##### **Articolo 3 – Scopi associativi**

L'Associazione è un'organizzazione di volontariato, apartitica, apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro. Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull'elettività e gratuità delle cariche, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

e ha per finalità:

a) promuovere e realizzare attività di assistenza a favore di chiunque si trovi

in condizioni di difficoltà;

- b) organizzare il pronto soccorso in collaborazione con gli enti pubblici presenti sul territorio;
- c) favorire iniziative, anche sperimentali, dirette alla realizzazione di forme partecipative di intervento socio-sanitario;
- d) promuovere l'informazione e la diffusione delle norme profilattiche ed igieniche atte a preservare la salute pubblica;
- e) sensibilizzare i cittadini, i medici, gli Enti pubblici e privati competenti anche attraverso materiale, pubblicazioni informative, studi e relazioni inerenti all'attività posta in essere dall'Associazione;
- f) promuovere e sostenere la formazione specifica dei volontari;
- g) promuovere e sostenere anche economicamente, nei limiti dei mezzi disponibili, i valori della solidarietà, dell'impegno sociale e civile nonché le opere umanitarie che riflettano l'assistenza pubblica.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni di volontariato italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

#### **Articolo 4 – Attività**

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a. Interventi e prestazioni sanitarie;
  - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
  - servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta)
  - servizi di trasporto sanitario non assistito
  - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

- b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
- servizi di trasporto sociale
  - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti
- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
  - assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
  - attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

## **Articolo. 5 – Volontariato e lavoro retribuito**

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

## **Articolo 6 - Bandiera**

L'Assistenza Pubblica ha una bandiera bianca con nel centro una croce verde, con colomba stilizzata, delimitata da un cerchio verde e con la scritta "Associazione Pubblica Assistenza Castello di Serravalle per la Valsamoggia".

## **Titolo II – Soci**

### **Art. 7 - Adesione Requisiti**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda

l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Non possono essere ammessi all'Associazione coloro che non diano affidamento di serietà e moralità o abbiano riportato condanne che privano il cittadino dei diritti civili e comunque ne ledano la rispettabilità.

Sono soci:

- I soci **attivi**
- I soci **benemeriti**
- I soci **onorari**

Sono soci **attivi**

tutti coloro che, abbiano sempre tenuto una condotta morale incensurabile e prestano la propria opera volontaria nei servizi fondamentali dell'Associazione.

Il regolamento interno può specificare ulteriormente i requisiti e le modalità per ottenere la qualifica di socio attivo.

I soci attivi non sono tenuti al versamento di alcuna quota mensile o annuale.

Sono soci **benemeriti**:

- tutti coloro che abbiano effettuato donazioni di una certa entità a favore dell'Associazione;
- i medici che prestano la loro opera gratuitamente per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- coloro che abbiano ricoperto per anni con zelo ed onore cariche dell'Associazione.

I soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Sono soci **onorari** coloro che hanno contribuito in modo rilevante allo sviluppo delle attività dell'Associazione e che verranno nominati dal Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età o, se minori, siano rappresentati a norma di legge.

L'Associazione rilascia a tutti i soci una tessera sociale di riconoscimento, il cui modello è approvato dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8 - Diritti dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di:

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
  - esaminare I libri sociali
  - partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione;
  - essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;
- e partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

### **Articolo 9 – Doveri**

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione

Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione

### **Articolo. 10 Incompatibilità**

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

## Articolo 11 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno per:

- a) **causa di morte;**
- b) **recesso;**
- c) **decadenza automatica**
- d) **esclusione;**
- e) **radiazione.**

Il diritto di **recesso** da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente e/o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.

**La decadenza automatica** si verifica quando il socio venga a trovarsi nelle condizioni del precedente art. 10

**L'esclusione** del socio può avvenire a seguito di atti di accertata gravità contrari all'etica dell'Associazione.

**La radiazione** è, invece, prevista in seguito a:

- comportamenti particolarmente gravi da parte del socio in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione ovvero in violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- azioni e fatti indicati nel quarto comma dell'art. 7;
- azioni, fatti e atti che turbano la quiete dell'Associazione o danneggiano il buon funzionamento dei servizi o il decoro dell'ente.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può

ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari adottati sono trascritti in apposito registro e sulle singole cartelle personali dei soci.

I soci recedenti, dimissionari, radiati, o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo. 12 - Gratuità dell'attività dei soci e delle cariche sociali**

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della relativa documentazione. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di associato.

### **Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione**

#### **Articolo. 13 - Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento



economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

#### **Articolo. 14 – Esercizio finanziario ed entrate**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. da contributi di privati;
- b. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- c. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;

- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- l. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

### **Articolo. 15 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 14, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

### **Articolo. 16 - Bilancio Sociale**

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

### **Articolo. 17 -Rendiconto consuntivo**

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio è predisposto un rendiconto consuntivo.

Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 10

(dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti soci che abbiano interesse alla lettura.

## **Articolo. 18 - Gli organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) la Giunta Esecutiva;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 6) il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo per i soci maggiorenni.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **Articolo. 19 - L'Assemblea dei soci**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

## **Articolo. 20 - Convocazione**

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito

dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

### **Articolo. 21 - Tempi e scopi della convocazione**

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

### **Articolo. 22 - Quorum costitutivi**

**L'assemblea ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

**L'assemblea straordinaria** dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

### **Articolo. 23 - Adempimenti**

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro

### **Articolo. 24 - Validità delle deliberazioni**

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

## **Articolo. 25 – Intervento e rappresentanza**

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, che non abbia già altre deleghe, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

## **Articolo. 26– Competenze**

### **L' assemblea ordinaria:**

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. definisce le linee programmatiche della Associazione;
- d. approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- e. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- f. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- g. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
- h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- i. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**L'assemblea straordinaria** delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 34.

### **Articolo 27 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero minimo di cinque a un numero massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del consigliere eletto più anziano in carica o in caso di parità dal più anziano di età. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo, entro tale data deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno da un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle specifiche competenze assegnate dal presente Statuto alla Giunta Esecutiva. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

- l'elezione al proprio interno del Presidente, di uno o due Vice Presidenti, del Segretario e del Responsabile dei Servizi;

- la nomina del Direttore Sanitario laureato in Medicina e Chirurgia. La carica di Direttore Sanitario non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Direttore Tecnico e del Cassiere, entrambi, possibilmente, con specifico titolo di studio. La carica di Direttore Tecnico e di Cassiere non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo;
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'Assemblea;
- la predisposizione annuale del rendiconto;
- l'eventuale assunzione del personale dipendente strettamente necessario allo svolgimento delle attività, secondo le norme stabilite dal regolamento;
- l'accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione o il rifiuto motivato delle stesse;
- il conferimento della qualifica di socio onorario e benemerito;
- la nomina del Comitato Elettorale.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto (consegnato a mano, inviato tramite posta, fax o e-mail) contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo. 28 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri**

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio provvedere alla sua



sostituzione nominando il primo della lista dei non eletti che rimane in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il nuovo membro del Consiglio Direttivo verrà eletto nella prima Assemblea utile.

Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

### **Articolo. 29 - Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Segretario, dal Responsabile dei Servizi, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Tecnico e dal Cassiere. Il Direttore Sanitario, il Direttore Tecnico e il Cassiere hanno diritto di voto nelle deliberazioni della Giunta Esecutiva solo se membri del Consiglio Direttivo.

Le adunanze della Giunta possono essere convocate anche con un solo giorno di preavviso e sono valide quando intervengono almeno quattro dei suoi componenti con diritto di voto.

Alla Giunta Esecutiva competono le seguenti funzioni:

- il disimpegno degli ordinari affari amministrativi;
- l'analisi delle attività svolte da ciascun Comitato da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- l'esame delle domande di ammissione e dimissione dei soci da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- il controllo sullo svolgimento delle attività e dei servizi sociali.

In caso di urgenza la Giunta Esecutiva può deliberare con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione utile da parte del Consiglio stesso. Il Presidente della Giunta Esecutiva riferisce al Consiglio Direttivo in merito alle più importanti questioni riguardanti l'attività dell'Associazione proponendo anche gli eventuali provvedimenti da adottare.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti, mediante voto palese.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo. 30 — Il Presidente**

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente con più anzianità di servizio.

### **Articolo. 31 - Il Segretario**

Al Segretario sono affidati i seguenti compiti:

- tenere ed aggiornare il registro dei soci;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva;
- provvedere alla convocazione della Giunta, del Consiglio e dell'Assemblea secondo gli ordini del Presidente;
- custodire l'archivio, gli atti, i sigilli ed i documenti dell'Associazione;

- curare il disbrigo della corrispondenza;
- controfirmare tutti gli atti sociali.

### **Articolo. 32 - Il Direttore Sanitario, il Direttore Tecnico, il Cassiere Economo, il Responsabile dei Servizi**

**Il Direttore Sanitario** ha l'obbligo di istruire i soci attivi nella realizzazione dei servizi e nei soccorsi d'urgenza. Il Direttore Sanitario sorveglia tutti i servizi di assistenza sanitaria ed esprime, ogni volta che occorre, il proprio parere per questioni inerenti a tali servizi.

**Il Direttore Tecnico** vigila specialmente sugli immobili, gli attrezzi ed in genere tutto ciò che ha attinenza alla parte tecnica dei servizi.

Al **Cassiere Economo** spetta:

- sovrintendere la contabilità dell'Associazione di cui è responsabile;
- provvedere agli acquisti ed alle riparazioni occorrenti nonché effettuare le spese ordinarie e straordinarie debitamente autorizzate;
- custodire i titoli di deposito e il denaro dell'Associazione avvalendosi di appositi servizi bancari e/o postali.

**Il Responsabile dei servizi**, coadiuvato dai suoi Vice nominati dal Direttivo, dirige ed organizza il servizio trasporto infermi e i turni di guardia. Il Responsabile riceve i rapporti giornalieri, sorveglia la disciplina e rende conto alla Giunta Esecutiva di quanto succede nell'Associazione. Esplica inoltre il suo mandato secondo le norme previste dal regolamento.

### **Articolo. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi.

L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono le seguenti:

- tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti;
- partecipazione di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto al voto, a quelle del Consiglio Direttivo;
- verifica della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

#### **Articolo. 34 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea fra i soci che non rivestono nessuna carica sociale all'interno dell'Associazione.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Collegio ha il compito di esaminare e deliberare su tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Il Collegio dei Probiviri ha anche il compito di adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei modi e nei termini previsti nel Regolamento dell'Associazione. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Le sue deliberazioni sono sempre prese a maggioranza e sono inappellabili.

#### **Articolo. 35 – Comitati**

Il Consiglio può nominare particolari Comitati composti dai soci scelti per le loro particolari qualità e finalizzati alla realizzazione di specifici progetti o attività.

Il Comitato è diretto da un Presidente nominato tra i suoi componenti e ratificato nella prima riunione utile dal Consiglio Direttivo.

Tutti i componenti dei Comitati, qualunque sia la carica ad essi affidata, devono essere in regola con tutti i doveri sociali.

Ciascun Comitato deve consegnare alla Giunta Esecutiva tutti gli atti, documenti, verbali, comprovanti la realizzazione delle attività per essere successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo. 36 - Modifica allo statuto e scioglimento dell'Associazione**

La delibera di scioglimento dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione di Volontariato con finalità analoghe possibilmente operante sullo stesso territorio.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

### **Articolo. 37 - Rinvio alle leggi**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Articolo. 38 Norme Transitorie**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.